



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE
Provincia di Pavia

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2023- 2025

INDICE

Introduzione	pag.05
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 2023-2025	pag.09
- Entrate	pag.09
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	pag.10
Titolo 2 Trasferimenti correnti	pag.19
Titolo 3 Entrate extra-tributarie	pag.20
Titolo 4 Entrate in conto capitale	pag.22
Titolo 5 Entrate per riduzione attività finanziarie	pag.23
Titolo 6 Accensione prestiti	pag.24
Titolo 7 Anticipazioni da tesoriere	pag.25
Titolo 9 Entrate c/terzi e partite di giro	pag.25
- Spesa	pag.27
Titolo 1 Spese correnti	pag.27
Fondo di riserva	pag.29
Fondo crediti dubbia esigibilità	pag.30
Titolo 2 Spese in conto capitale	pag.31
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	pag.31
Titolo 4 Rimborso prestiti	pag.32
Titolo 5 Chiusura anticipazioni da tesoriere	pag.32
Titolo 7 Uscite conto terzi e partite di giro	pag.32
Elenco quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31-12-2022	pag.33
Elenco di utilizzi quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 31-12-2022	pag.35
Elenco interventi programmati per spese di investimento 2023-2025	pag.36
Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente	pag.39
Contratti relativi a strumenti finanziari derivati	pag.40
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali	pag.41
Elenco delle partecipazioni possedute	pag.43
Altre informazioni riguardanti le previsioni 2023-2025	pag.44
Articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti	pag.44
Fondo pluriennale vincolato	pag.45
Analisi delle previsioni di cassa	pag.48
Conclusione	pag.49

INTRODUZIONE

La finalità principale del bilancio di previsione è quella di esporre in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse rappresentando il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese con orizzonte triennale.

Il bilancio di previsione, predisposto sulla base delle disposizioni previste dal principio contabile applicato alla programmazione allegato n.4/1 al D.LGS 118/2011, è composto da:

1. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio;
2. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione;
3. Quadro generale riassuntivo;
4. Verifica degli equilibri.

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica¹;
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio².

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2011 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018.

² Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015.

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Nell'elaborazione del bilancio di previsione 2023-25 è indispensabile, nelle more della definizione della prossima legge di bilancio, la verifica delle risorse a disposizione del comune al fine di dare copertura finanziaria ai programmi di spesa futuri come segue:

- a) La regola principale da seguire è dettata dall'articolo 162, sesto comma, Tuel, che stabilisce l'obbligo di copertura delle spese correnti, dei trasferimenti in conto capitale, del saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti, esclusi i rimborsi anticipati, con le entrate dei primi tre titoli di bilancio, sommate ai contributi sui prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

[Sono fatte salve le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Il paragrafo 3.13 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 garantisce ad esempio la copertura dell'eventuale debito periodico Iva con i proventi derivanti da alienazione beni patrimoniali, il cui accertamento è effettuato, per l'importo lordo, in conto capitale. Il comma 866 dell'articolo unico della legge 205/2017 stabilisce poi la possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche relativi ad azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno].

- b) Oltre al corretto accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, l'ente deve però fornire dimostrazione del contenimento, in sede di bilancio di previsione, degli stanziamenti di spesa corrente ricorrente;
- c) Nel bilancio consolidato dell'esercizio precedente, il rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento deve inoltre essere superiore a 2.
- d) È sempre ammessa inoltre la copertura dello squilibrio corrente mediante l'utilizzo dei proventi da alienazioni nelle procedure di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del Tuel) e di dissesto (articolo 255, comma 9, del Tuel), nonché nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (articolo 2, comma 4, del Dm 2 aprile 2015).
- e) Il 10 per cento dei proventi da alienazioni patrimoniali può essere invece impiegato per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti (DI 78/2015, che ha modificato l'articolo 56-bis del DI 69/2013).
- f) anche le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e prestiti possono essere utilizzate per il finanziamento della spesa corrente fino al 2023, così come stabilito dall' articolo 7,

secondo comma, del DI 78/2015.

- g) le previsioni di spesa dovranno tenere conto degli obblighi di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, da stanziare entro il 28 febbraio 2023 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento delle fatture e della mancata riduzione dello stock di debito commerciale scaduto.
- h) tra le nuove disposizioni, l'articolo 15, comma 4-bis, del DI 77/21 stabilisce, fino al 2026, che gli enti locali possono variare il bilancio anche in esercizio provvisorio o gestione provvisoria per iscrivere gli stanziamenti di derivazione statale ed europea finalizzati al finanziamento di investimenti. L'articolo 55 estende poi tale deroga agli enti in esercizio provvisorio, limitatamente ai finanziamenti per l'edilizia scolastica nell'ambito del Pnrr (articolo 55).
- i) le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Pnrr e del Pnc sono inoltre accertate sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.

La continua corsa agli **aumenti dei prezzi di luce e gas** che gli enti locali si trovano ad affrontare complica il lavoro per l'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2023-2025, anche perché l'incertezza dei rincari rende di fatto impossibile compiere stime attendibili.

Le misure che il legislatore ha messo in campo per il 2022, di fatto, esauriscono la loro validità alla fine dell'esercizio e non possono essere tenute in considerazione per il triennio 2023/25 quali:

- i contributi puntuali 2022;
- l'utilizzo dei fondi Covid inutilizzati al 31/12/2021;
- l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione;
- i proventi per le sanzioni al codice della strada per finanziare gli aumenti di spesa rispetto al 2019;
- l'applicazione dell'avanzo disponibile alle spese non ricorrenti di luce e gas.

La scelta di bilancio è quella di finanziare gli aumenti di spesa dei capitoli dell'energia nell'ambito delle risorse di bilancio, attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa, sulla base delle grandezze effettivamente manifestatesi nel 2022.

In conclusione la nota integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.

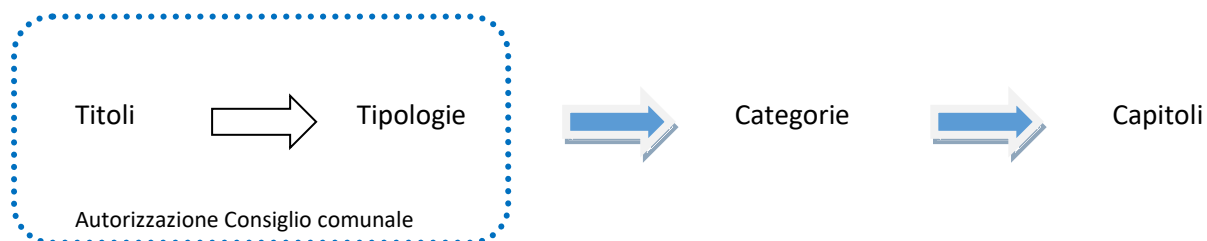
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato n.4/1 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i), nell'analizzare i contenuti della nota integrativa prevede che vengano esplicitati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

ENTRATE

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La struttura delle entrate si articola:



TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento³ e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile alla data di entrata in vigore del DLgs 118/2011⁴, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l'entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato "riscosso a seguito di attività di verifica e controllo".

La previsione 2023 della tipologia 101 "Imposte e tasse e proventi assimilati" di **€.216.500,00** comprende principalmente le seguenti entrate:

a) Imu - Imposta municipale propria

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti pari a **€.95.000,00** sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

In base al quadro legislativo vigente il gettito previsto nel 2023, nel 2024 e nel 2025 non subisce sostanziali variazioni rispetto al gettito previsto nel bilancio 2022, ma le previsioni per l'anno 2023 (e per i due anni successivi, ricordando la valenza pluriennale del bilancio) devono tenere conto della cessazione delle diverse esenzioni previste dai vari decreti emanati in conseguenza dell'emergenza Covid.

³ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

⁴ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

Tuttavia, nella stima del gettito occorre stare attenti a non riportare automaticamente gli stessi livelli ante Covid (considerando sia Imu che Tasi), poiché, con tutta probabilità, gli effetti economici negativi della pandemia e il caro energia potrebbero spingere alcuni contribuenti a non versare il tributo, confidando sulla possibilità di ricorrere al ravvedimento "lunghissimo" (articolo 13 Dlgs 472/1997).

Aliquote*		
•	Abitazione principale [soltanto per immobili classificati in categoria catastale A/1, A/8, A/9]	3,00 per mille
•	Altri immobili [ordinaria]	10,60 per mille
•	Fabbricati produttivi cat.D	10,60 per mille
•	Terreni agricoli	9,60 per mille
•	Aree fabbricabili	10,60 per mille
•	Fabbricati rurali strumentali	esenti
•	Fabbricati merce	esenti
Detrazione di imposta		
•	Abitazione principale e pertinenze [soltanto per immobili classificati in categoria catastale A/1, A/8, A/9]	€ .200,00

* Le aliquote sono invariate rispetto all'esercizio 2022.

L'abitazione principale

Nella sentenza n.209/2022 la Corte costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, dichiarando l'illegittimità della normativa nella parte in cui si richiedeva la **residenza e la dimora anche dei componenti della famiglia**. In questo modo si legittima la divisione della famiglia, sia all'interno dello stesso Comune sia in Comuni diversi, sempre a condizione che si tratti di divisione reale, con **residenza e dimora** effettiva in due immobili diversi.

L'abitazione principale è quella dove il soggetto passivo ha **residenza anagrafica e dimora abituale**, essendo irrilevante il luogo di residenza e dimora degli altri componenti della famiglia.

Conseguentemente, oltre all'illegittimità costituzionale delle previsioni contenute nel DL 201/2011, rimasto in vigore fino al 2019, e nella legge 160/2019 (nuova Imu), è caduto anche l'ultimo intervento normativo (dl 146/2021), che per contrastare l'interpretazione restrittiva della Cassazione, aveva aperto al possesso di un'abitazione principale anche nel caso di divisione della famiglia su due Comuni diversi.

Ma la Corte va oltre, essendo ben consapevole del fenomeno delle **residenze fittizie**. Queste non potranno più essere contrastate dai Comuni con la semplice verifica divisione della famiglia, ma dovranno essere provate con l'assenza di **dimora abituale**. E la Corte ricorda anche che questa assenza può essere provata dai Comuni mediante i consumi dei servizi in rete, dati già in possesso dell'ente. In effetti ai Comuni, tramite **Punto Fisco**, vengono già trasmessi i dati relativi alle **utenze acqua, gas ed energia elettrica**. Pertanto, considerato che ora il beneficio dell'**esenzione Imu** per abitazione principale richiede la **residenza anagrafica e la dimora abituale** da parte del soggetto passivo, l'**assenza di dimora**, provata dal Comune, fa venir meno il diritto all'**esenzione**.

b) Addizionale comunale Irpef

La previsione per l'anno 2023 è di **€.39.000,00** pari al gettito atteso, in coerenza con le previsioni e gli incassi registrati negli anni precedenti, in vigore dell'aliquota vigente come segue:

0,60 % per redditi fino a €15.000,00 (23%)

0,60 % per redditi oltre €15.001,00 e fino a €28.000,00 (25%)

0,60 % per redditi oltre €28.001,00 e fino a €50.000,00 (35%)

0,60 % per redditi oltre €50.001,00 (43%)

Non sono previste soglie di esenzione per i redditi imponibili.

Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2023 le entrate per l'addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2021 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2021 e in c/residui nel 2022). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle stesse e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Nel caso specifico del Comune di **MEZZANA RABATTONE** non sono previste variazioni relative alle aliquote e alle fasce di esenzione rispetto all'esercizio 2022.

c) Tari

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 l'entrata pari a **€51.000,00** derivante dagli utenti per il servizio relativo alla raccolta e smaltimento rifiuti.

L'Arera ha approvato con deliberazione n. 363/2021, il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2). Il metodo presenta molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (Mtr - deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni). In primo luogo, il nuovo metodo non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti (per capirci della Tari/tariffa), ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, disciplinando un settore caratterizzato da esperienze molto variegate sul territorio nazionale, con la necessaria asimmetria per tenere conto delle diverse situazioni di partenza.

L'impostazione di base del Metodo tariffario (Mtr-2) resta quella del precedente metodo (Mtr), vale a dire un sistema basato sulle regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe. Così come rimane la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente.

Per comprendere la procedura di individuazione dei costi efficienti del servizio da coprire mediante TARI è necessario individuare le mansioni in base a ciascun soggetto chiamato in causa:

- **Ente territorialmente competente:** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti:** è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- **Autorità:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Nell'attesa che il nuovo Piano economico finanziario sia adottato dall'ambito territoriale di riferimento è confermato l'impianto tariffario dell'esercizio precedente. L'importo inserito a bilancio per il **2023**, come l'anno precedente, deriva dal procedimento di elaborazione delle tariffe che prende a riferimento i costi del piano economico finanziario e dei dati relativi ai metri quadrati e ai componenti per le utenze domestiche e di quelli relativi ai metri quadrati e tipologia di attività per le utenze non domestiche, tenuto conto delle minori entrate per riduzioni ed esenzioni concesse.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. Le modalità di commisurazione della tariffa è fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2)

Programmazione pluriennale

Il nuovo metodo punta tutto sulla programmazione pluriennale dei costi e delle tariffe massime. Il piano finanziario costruito sulla base delle regole del Mtr-2 sarà infatti pluriennale, dovendo abbracciare l'intero periodo 2022-2025. Il gestore del servizio (o i singoli gestori) dovranno presentare all'ente territorialmente competente (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale o altro ente individuato dalle singole discipline regionali) il piano finanziario contenente i costi relativi agli anni dal 2022 al 2025, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe Tari 2022. A questo fine i costi 2022 "guarderanno" al 2020, mentre per quelli del 2023 si dovrà fare riferimento ai dati di bilancio o preconsuntivo 2021 o, in mancanza, a quelli dell'ultimo bilancio disponibile. Per i costi del 2024 e 2025 si farà sempre riferimento ai dati 2021, determinati come sopra. Il piano sarà poi soggetto ad aggiornamenti biennali, riferiti al periodo 2024-2025, sulla base delle indicazioni metodologiche che saranno fornite dall'Arera. In questa fase si provvede all'aggiornamento dei costi, facendo riferimento a quelli effettivi dell'anno a-2 (per il 2024-2025). Tuttavia, il metodo contempla anche la possibilità di aggiornamenti infra periodali, laddove ciò sia ritenuto necessario dall'ente territorialmente competente (Etc).

Procedura di approvazione del Pef

Le nuove regole hanno inoltre il pregio di specificare meglio i termini entro cui i vari attori coinvolti nella costruzione e approvazione del Pef devono operare. È confermata la procedura che vede la predisposizione del Pef in capo al gestore (o ai gestori), la trasmissione del cosiddetto "Pef grezzo" all'Etc competente, la validazione da parte dello stesso e quindi la trasmissione del documento all'Arera (insieme ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti), la quale provvederà all'approvazione definitiva del Pef. Tuttavia, se nella precedente disciplina era chiaro il termine di trasmissione del Pef da parte dell'Etc all'Arera (entro 30 giorni dalla validazione dello stesso o comunque dal termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio e quindi delle tariffe Tari), termine confermato anche oggi, non altrettanto accadeva per la tempistica dei passaggi intermedi. Premesso che l'obiettivo era quello di far sì che l'Etc potesse disporre dei Pef in tempo utile per consentire ai Comuni di approvare le tariffe Tari sulla base del Pef validato entro il termine di legge, il Mtr non prevedeva scadenze intermedie specifiche. La norma dell'articolo 9 della deliberazione 363/2021 stabilisce invece un termine di fatto perentorio che grava sul gestore del servizio. Infatti, laddove il gestore rimanga inerte superando il termine stabilito di norma dall'Etc, con conseguente attivazione da parte di quest'ultimo del meccanismo della diffida, l'eventuale inadempimento che si protragga oltre il trentesimo giorno antecedente alla scadenza dei termini di legge per assumere le pertinenti determinazioni da parte degli organi competenti (ad esempio tariffe Tari), determina il divieto di qualsiasi aumento di corrispettivi in capo all'utenza finale, compreso l'adeguamento all'inflazione. Viene fatta salva la possibilità da parte dell'Etc di redigere il Pef in base alle informazioni note, specie, si ritiene, se questo comporti un calo tariffario.

Nuove componenti di costo

Di rilievo è anche l'introduzione di nuove componenti di costo, di natura previsionale. In particolare, si tratta della componente Cq (sia fissa che variabile), che ha la funzione di consentire sin da subito la copertura dei costi che si stima di sostenere per adeguare il servizio ai livelli standard e di qualità minima che saranno stabiliti dall'Arera (già preannunciati con la deliberazione n. 72/2021) e della componente Co(116), anche essa previsionale, che ha la funzione di permettere al Pef di recepire le variazioni di costo del servizio causate dalla nuove regole della classificazione dei rifiuti contenute nel Dlgs 116/2020 (in particolare, per eventuali aumenti/diminuzioni della quantità di rifiuti gestiti, per effetto dell'aumento/diminuzione delle attività economiche rientranti nel servizio in seguito nuova definizione di rifiuto urbano; per la riduzione delle quantità di rifiuti raccolte dovuta alla fuoriuscita delle attività dal servizio pubblico o il loro aumento in seguito al rientro di attività che avevano in precedenza optato per l'uscita dal servizio pubblico). L'introduzione delle nuove componenti di costo si accompagna all'inserimento di nuovi parametri che permettono di maggiore la crescita annuale delle tariffe, la quale comunque non potrà superare un limite massimo complessivo. Restano confermati i costi incentivanti.

Valorizzazione recupero rifiuti

Il metodo cerca poi di incentivare la valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, tenendo conto del contributo degli stessi al raggiungimento degli obiettivi europei, mediante una più puntuale quantificazione del fattore di *sharing*, riferito alla ripartizione dei corrispettivi derivanti dai sistemi collettivi di *compliance* alla responsabilità del produttore (ad esempio contributi Conai). Quantificazione che dipenderà dagli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e dall'attività di preparazione al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti.

Componenti a conguaglio

Il metodo inoltre cerca di porre ordine alle numerose componenti a conguaglio che incideranno nei prossimi anni nella determinazione del livello tariffario massimo, tenendo conto sia di quelle derivanti dal passato e sia di quelle che si genereranno nel corso del quadriennio. Interessante è in merito la codifica dell'incidenza sul Pef dello scostamento che si verifica tra il gettito Tari atteso e quello effettivo. In altri termini, nel Pef troverà ingresso la differenza tra le entrate tariffarie previste sulla base del Pef dell'anno a-2 e l'importo effettivamente addebitato ("fatturato") ai contribuenti per il medesimo anno. Ciò allo scopo di tenere conto della circostanza fisiologica che il totale degli avvisi Tari/tariffa emessi non corrisponde al totale derivante dal Pef, a causa della variabilità della base imponibile (nuove iscrizioni, cessazioni, variazioni di superficie, variazione della quantità dei rifiuti, ecc.).

Infine, interessante è l'apertura dell'Arera sul recupero da parte dei gestori dei cosiddetti costi "cappati", vale a dire di quelli efficienti (cioè determinati con il metodo Arera) non riconosciuti in quanto eccedenti il limite di crescita tariffario di un determinato anno. Il punto 4.5 del Mtr 2 stabilisce, infatti, che ove la differenza dei costi efficienti riportati nel Pef di un anno rispetto al limite massimo ammesso in base al tetto di crescita annuale sia validata dall'Etc, la stessa potrà essere riconosciuta nelle annualità successive del Pef pluriennale, nel corso del quadriennio, sempre però nel rispetto dei limiti di crescita di ogni anno. Ciò ovviamente se l'Etc lo ritenga necessario per mantenere l'equilibrio economico-finanziario e perseguire obiettivi specifici. Resta comunque ferma la facoltà dell'Etc di derogare al limite annuale di crescita, previa specifica relazione da presentare all'Arera.

Ulteriore valvola di emergenza per salvaguardare eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione è la possibilità affidata all'Etc di determinare il riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili, ma non ancora recuperati, rimodulando i conguagli tra le diverse annualità, o permettendo il recupero anche oltre il 2025, per contemperare la sostenibilità della tariffa e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

d) Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le previsioni relative ai proventi da recupero dell'evasione sono pari a **€.27.000,00**.

Riscossione e contrasto all'evasione viaggiano di pari di passo. Sarebbe auspicabile da parte del legislatore un meccanismo basato sul principio della *tax compliance* incentivando l'utilizzo delle dichiarazioni integrative, favorendo il ravvedimento e rivedendo in modo più graduale le sanzioni in base alla violazione commessa, spingendosi fino all'abolizione delle penalità per illeciti solo formali. Sarebbe inoltre auspicabile l'approvazione di un provvedimento che formalizzi una disciplina per consentire un vero contraddittorio, con la partecipazione al procedimento di accertamento.

Con la ripresa della **riscossione coattiva**, dopo la sospensione avvenuta con la pandemia, entrano effettivamente in vigore le disposizioni previste dalla legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in merito alla fase esecutiva del nuovo strumento di riscossione: il cosiddetto «**accertamento esecutivo**» o «atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali».

Per questo, è utile soffermarsi sulla corretta **gestione dei tassi di interesse** introdotti dall'articolo 1, comma 802, della legge 160/2019 (per gli accertamenti esecutivi riscossi senza l'intervento di Ade-R) e dall'articolo 1, comma 792, lettera i), della legge 160/2019, tema questo non sempre chiaro – negli uffici comunali di competenza e in quegli delle società affidatarie/appaltatrici dei servizi connessi - e quindi correttamente applicato agli atti di riferimento.

Prima di focalizzare l'attenzione sugli interessi menzionati, è utile precisare che questi tassi vanno ad aggiungersi ai 2 tassi equivalenti (per gli accertamenti e per i rimborsi) previsti dall'articolo 1, comma 165, della legge 296/2006.

Riepilogo tasi di interesse

- **tasso articolo 1, comma 165, della legge 296/2006**: si applica, nella stessa misura, sia in fase di accertamento che in fase di rimborso. È pari al tasso legale aumentato fino al 3% e decorre, con maturazione giorno per giorno, da quanto il credito è divenuto esigibile (data di scadenza della rata ordinaria in caso di accertamento) o dalla data dell'eseguito pagamento, in caso di rimborso. Tale tasso non è stato in alcun modo interessato dalla novità dell'accertamento esecutivo, posto che ha come dies a quo la scadenza ordinaria e come termine la data di emissione dell'atto di accertamento;

- **tasso articolo 1, comma 792, lettera i), della legge n. 160/2019**: si applica, nella misura di cui all'articolo 30 del Dpr 602/1973, sugli accertamenti esecutivi posti in riscossione coattiva da Ade-R. Il tasso di interesse decorre, con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo alla notifica degli accertamenti esecutivi;

- **tasso articolo 1, comma 802, della legge 160/2019**: si applica nella fase successiva all'esecutività dell'avviso di accertamento quando quest'ultimo non è riscosso tramite Ade-R. Il tasso in parola si applica su tutte le somme escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto (spirare del termine di ricorso per gli accertamenti tributari e 60 giorni dalla notificazione per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali). Il tasso di interesse in commento è pari al tasso di interesse legale maggiorato, con apposita deliberazione da parte dell'ente adottata in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, di 2 punti percentuali.

Dalla disamina si evince che il quadro normativo del tasso di interesse sulla fase accertativa e di rimborso è rimasto invariato rispetto all'ordinamento positivo al 31 dicembre 2019. La riforma operata dalla legge di bilancio sul fronte dei tassi di interesse opera esclusivamente «lato riscossione», prevedendo un regime "agevolato" (tasso definito normativamente e con retrodatazione dell'efficacia al giorno successivo alla notifica dell'avviso) per Ade-R e un regime "ordinario" per la riscossione diretta o con soggetti articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997, che dispone l'applicazione di un tasso base con possibilità di incremento "cappato" al 2% e con decorrenza decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto.

Per quanto riguarda la gestione, da parte degli enti locali, dell'Ufficio Entrate che si occupa anche di riscossione coattiva diretta, resta immutata la possibilità di mantenere un tasso di interesse unico sia per l'accertamento che per la riscossione anche se, in caso di volontà di massimizzare il predetto tasso, è necessario rinunciare all'1% ulteriore di crescita in fase accertativa e di rimborso (max legale+3%), al fine di allinearsi al tasso della fase di riscossione (max legale+2%).

Sono accertate per cassa le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento,⁵ di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade. Anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

A fronte di tali previsione è previsto l'accantonamento a crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità previste.

⁵ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.117.700,00**.

Il fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

Questa voce comprende il gettito del Fondo sperimentale riequilibrio - art.2 comma 3 D.Lvo n.23/2011: *Fondo di solidarietà comunale*. Il Fondo è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse finanziarie ai comuni ed è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Il FSC è stato istituito nel 2013 come parte del disegno complessivo inerente al federalismo municipale, ovvero nel momento in cui il rapporto finanziario tra Stato ed enti locali veniva profondamente ridisegnato attraverso la soppressione dei tradizionali trasferimenti statali e la loro sostituzione con entrate proprie e con risorse a carattere perequativo.

I criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti per legge e si dividono tra due componenti: una *"ristorativa"* e una *"tradizionale"*. La prima componente viene ripartita sulla base del gettito effettivo di IMU e TASI, con l'obiettivo di compensare i comuni delle minori entrate dovute ai vari regimi di esenzione dalle imposte locali approvati nel corso del tempo. La seconda componente, quella tradizionale, viene assegnata, in parte, secondo il criterio della compensazione della spesa storica, e in parte, per i comuni delle Regioni a Statuto 11 Ordinario, attraverso criteri di tipo perequativo basati sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard. In sostanza, se un comune presenta una capacità fiscale inferiore al suo fabbisogno finanziario *standard* riceve una quota maggiore del fondo mentre se un comune presenta un fabbisogno inferiore alla sua capacità fiscale si vedrà applicata una riduzione della quota spettante.

La quota del FSC attribuita secondo criteri perequativi è incrementale e la legge stabilisce percentuali via via maggiori al fine di giungere al completo superamento del criterio della spesa storica nel 2030.

La previsione dell'anno **2023** deve tenere conto dell'incremento della quota dello stesso ripartita in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali degli enti. Inoltre, il fondo registrerà l'incremento da destinare alle spese sociali e quello da destinare agli asili nido, previsti dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 178/2020.

Fondo di solidarietà comunale

Neutralizzazione della componente rifiuti -Con il riparto del FSC, a partire dal 2021, si compie la neutralizzazione completa degli effetti generati dalla componente rifiuti sul calcolo della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard, coerentemente con quanto deciso dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard – CTFS nella seduta del 13 ottobre 2020. La nuova metodologia sviluppata da SOSE e approvata dalla Commissione prevede che la funzione rifiuti venga esclusa dal calcolo del riparto perché il gettito generato dalla TARI copre interamente il costo sostenuto per la funzione di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nuova metodologia per i fabbisogni standard - Il riparto tiene conto delle novità metodologiche approvate dalla CTFS il 30 settembre 2020 con l'approvazione della Nota FAS 2021 elaborata da SOSE e riguardanti la determinazione dei fabbisogni standard per la funzione sociale dei comuni e per la funzione viabilità e territorio.

La funzione sociale – Con questo termine si fa riferimento ai servizi del Settore sociale (senza considerare il servizio di asili nido che viene stimato a parte) che includono una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico.

Per tutti questi servizi, mentre nella precedente metodologia venivano considerate le differenziazioni regionali nell'analisi della spesa, le così dette “dummy regionali”, nella nuova metodologia viene presa in considerazione una specificazione territoriale a livello provinciale che è ritenuta più idonea a cogliere gli elementi che differenziano i vari livelli di spesa. In questo modo tutti i comuni saranno messi gradualmente nelle condizioni di adeguare i propri servizi sociali a quelli delle realtà più virtuose.

La funzione viabilità e territorio– La nuova metodologia approvata modifica in maniera consistente il peso della variabile legata alla popolazione nella determinazione del fabbisogno finanziario standard per l'espletamento di questa funzione e in questo senso la modifica introdotta va incontro alle richieste formulate dagli stessi Enti locali nel corso del tempo.

La variabile principale, infatti, non è più rappresentata dalla popolazione bensì dal numero di “Unità immobiliari complessive”, date dalla somma del numero totale di abitazioni, pertinenze e immobili non residenziali. Questa variabile è stata giudicata più idonea a cogliere la differenziazione di spesa degli Enti Locali mentre la popolazione mantiene un ruolo importante all'interno della nuova funzione riuscendo a cogliere le situazioni di maggiore densità abitativa.

Con questa modifica è stata data maggiore rilevanza alla consistenza di immobili nel territorio per cogliere più correttamente sia i fabbisogni di comuni che registrano forti presenze di non residenti proprietari di seconde case sia i fabbisogni dei comuni che registrano fenomeni di spopolamento.

TITOLO 2
Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.236.300,00.**

Questa voce comprende tutti i trasferimenti che a vario titolo arrivano dalla Regione (in particolare diritto allo studio) e da altri enti pubblici. La previsione è stata formulata o sulla base di comunicazioni dai rispettivi enti o sulla base di dati storici.

Tipologia 102 Trasferimenti correnti da famiglie

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.0,00.**

La previsione è stata formulata sulla base di dati storici.

TITOLO 3

Entrate extratributarie

Nel titolo delle entrate extratributarie rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio.

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.17.250,00**.

Questa voce comprende i proventi dell'ente per attività di servizi erogate ai cittadini o diritti dovuti per legge.

I tributi relativi a *Tosap, Imposta Comunale sulla pubblicità e Pubbliche Affissioni* a decorrere dal 2021 sono sostituiti dal "Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria".

Dal 2022 sono cessate le esenzioni introdotte per effetto dell'emergenza sanitaria per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da pubblici esercizi o da esercizi commerciali, nonché dai commercianti su aree pubbliche, e per quelle effettuate con le attrazioni dello spettacolo viaggiante (articolo 9-ter DI 134/2020; articolo 63 DI 73/2021) e di conseguenza sono venuti meno quindi anche i relativi ristori statali.

20

Un'altra questione riguarda l'applicazione del prelievo per le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (articolo 1 comma 831 legge 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione (quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio). Per le infrastrutture di telecomunicazione il nuovo comma 831-bis, introdotto dal DI 77/2021, ha imposto un canone fisso di 800 euro, con una conseguente consistente riduzione del gettito conseguito fino al 2021.

L'ultima questione è quella della tariffa oraria dei mercati. Per il Mef (Rm 6/2021), la tariffa giornaliera stabilita dalla legge deve tradursi in tariffa oraria dividendola per 24 e non per 9, come invece hanno effettuato molti enti, al fine di evitare sostanziose perdite di gettito, a fronte di un numero massimo di ore tassabili pari a 9 giornaliere. L'applicazione della regola ministeriale riduce la tariffa applicabile, almeno in molti casi, considerando che la tariffa giornaliera può subire al massimo un incremento del 25 per cento.

Sono confermate le tariffe per l'anno 2023 senza variazioni rispetto al 2022.

L'ente ha mantenuto le stesse tipologie di entrata con il seguente importo:

Canone unico patrimoniale: €4.500,00

Gli stanziamenti relativi ai proventi derivanti dall'erogazione di servizi della categoria 200 subiscono una lieve diminuzione in conseguenza degli effetti del Covid 19 e della crisi energetica.

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€7.300,00**.

Questa voce di entrata comprende prevalentemente i proventi da sanzioni amministrative al Codice della Strada di competenza del Comune di Mezzana Rabattone.

I proventi dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari, ufficiali, agenti dei comuni, sono così soggetti a differenti vincoli di destinazione:

- uno, derivante dall'art. 208 del Codice della strada, riguarda la generalità di queste entrate;
- l'altro, imposto dall'art. 142 dello stesso codice, è riferito alla parte di quelle derivanti dall'accertamento delle sanzioni in materia di limiti di velocità, e si pone in rapporto al primo quale norma speciale.

Il primo vincolo, in particolare, grava sul solo 50% dei proventi; in buona sostanza, individuata la metà del totale complessivo iscritto nel bilancio dell'Ente dei proventi contravvenzionali in argomento:

- almeno il 25% (ovvero il 12,5% del totale) è destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- almeno un ulteriore 25% (ovvero il 12,5% del totale) è destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale;
- la restante quota va a finanziare altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Tipologia 300 Interessi attivi

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€50,00**.

Tipologia 400 Entrate da redditi da capitale

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€100,00**.

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€12.350,00**.

Questa voce comprende rimborsi che a vario titolo provengono da soggetti diversi, gli importi più rilevanti riguardano i rimborsi per le consultazioni elettorali.

TITOLO 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.187.800,00.**

Comprende la previsione di contributi agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche e da privati per realizzare gli investimenti, in particolare dal Ministero per **l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile.**

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.8.000,00.**

La tipologia comprende i proventi per le monetizzazioni di aree a servizi e i rimborsi assicurativi.

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.0,00.**

22

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

L'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di **€.19.000,00.**

La voce comprende i proventi concessioni cimiteriali e per i permessi di costruire. L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera.

Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

TITOLO 5

Entrate per riduzione attività finanziarie

Tipologia 100 Alienazioni di attività finanziarie

Lo stanziamento nel bilancio 2023 è pari a **€.0,00.**

TITOLO 6

Accessione prestiti

Tipologia 200 Accensione prestiti a breve

Lo stanziamento nel bilancio 2023 è pari a **€.0,00.**

Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Lo stanziamento nel bilancio 2023 è pari a **€.0,00.**

Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004.⁶

⁶

Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento. Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4).

Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione dei prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa "Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione dei prestiti non comportano, per l'ente, un effettivo esborso sono quantificati sulla base della documentazione riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito.

TITOLO 7

Anticipazioni da tesoriere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

È previsto lo stanziamento relativo ad anticipazioni di tesoreria di **€.94.000,00.**

TITOLO

Entrate c/terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

25

Le entrate conto terzi e partite di giro (Titolo 9) sono pari a **€.203.000,00.**

Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Con il decreto 5 agosto 2022 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il Ministero dell'Interno ha aggiornato il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio previsto dall'articolo 18-bis del Dlgs 118/2011, la cui versione precedente era stata approvata con il decreto del ministero dell'Interno 22 dicembre 2015.

Oggetto di modifica sono la rigidità strutturale del bilancio e la sostenibilità del disavanzo a carico dell'esercizio. Si tratta nello specifico degli indicatori: 1.1 con il quale si mettono a confronto le spese rigide (disavanzo, personale e debito) rispetto alle entrate, 10.3 (allegato n. 1 del Decreto 22.12.2015); 1.1 e 12.4 (allegato n. 2); 1.1 e 9.3 (allegato n. 3); 1.1 e 11.4 (allegato n. 4). Questi indicatori vengono tutti modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo.

Le modifiche in questione prevedono che, oltre alle entrate correnti, vengano computate anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo. In concreto, all'importo dei primi tre titoli delle entrate dovranno essere aggiunti, al denominatore degli indicatori, gli importi stanziati in entrata del bilancio (ovvero accertati nel rendiconto) alle Categorie 4.03.07 (Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche), 4.03.08 (Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese), 4.03.09 (Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo).

Le modifiche entreranno in vigore a decorrere dall'esercizio 2023. La prima applicazione pratica riguarderà pertanto il rendiconto riferito alla gestione 2022 e il bilancio di previsione 2023-2025, dei quali il piano medesimo costituisce allegato obbligatorio a norma del comma 3 dell'articolo 18-bis del Dlgs 118/2011.

La modifica dell'indicatore 1.1, finalizzato a calcolare l'incidenza delle cosiddette «spese rigide», avrà riflessi diretti anche nell'ambito dei parametri di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del Tuel, definiti con Dm Interno 28 dicembre 2018. Uno degli otto parametri individuati all'interno del «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» è difatti quello oggetto di modifica.

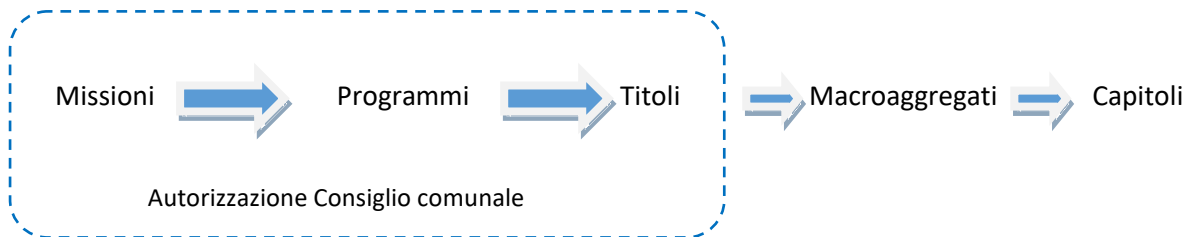
Con il decreto Mef del 2 agosto 2022 (pubblicato sul sito Arconet) sono state approvate analoghe modifiche nei riguardi del piano degli indicatori delle Regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

Sempre in tema di parametri di deficitarietà strutturale con riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022, l'articolo 37-quinquies del DL 21/2022 ha stabilito che gli enti locali includono tra gli incassi anche i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento. Quest'ultima modifica, dal contenuto dell'articolo, sembrerebbe applicarsi a tutti gli enti locali ed avere quindi una portata generale, anche se l'articolo è rubricato «revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni».

SPESA

La nota integrativa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.



Titolo 1

Spese correnti

Le spese correnti (Titolo 1) del bilancio di previsione 2023-2025 riepilogati in base ai macroaggregati sono riassunte come segue:

27

- Il macroaggregato 101 "reddito da lavoro dipendente" delle spese correnti di **€.119.600,00** è relativo alle spese del personale pari al **19,68%**, al quale viene aggiunto il costo relativo all'Irap compresa nel macroaggregato 102 e rilevata nella voce "imposte". In questa componente sono iscritti tutti i costi sostenuti per il personale dipendente: retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale (tfr). L'importo comprende i trattamenti fissi e continuativi in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi è rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio.

È stato verificato il limite posto alla spesa del personale ai sensi della legge.

La materia ha avuto un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art.33 comma 2 del D.L.34-2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. In sintesi, con il D.L.34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia" da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale differenziata per fascia demografica [comuni da **0 a 999** abitanti: valore soglia **29,50%**], delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il "valore soglia" rappresenta il limite massimo della spesa, che dovrà essere confrontato con il risultato del "valore frazione", ed eventualmente con un'ulteriore variabile denominata "valore di rientro", calcolata come segue:

$$\frac{\text{spesa personale ultimo rendiconto approvato}}{\text{accertamenti correnti ultimi tre rendiconti - FCDE bilancio previs.ultima annualità/3}}$$

Se il "valore frazione" è inferiore al "valore di rientro" e al "valore soglia", la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata fino ad arrivare al "valore frazione" uguale al "valore soglia" [l'incremento della spesa del personale può avvenire attraverso modalità progressive di crescita della spesa].

L'ulteriore vincolo di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 non debba superare per i comuni da **0 a 999** abitanti i seguenti valori percentuali:

2020: 09%

2021: 16%

2022: 19%

2023: 21%

2024: 22%

I limiti posti da quest'ultimo vincolo potranno essere derogati per l'arco temporale 2020-2024, attraverso l'utilizzo delle eventuali capacità assunzionali che il comune ha accumulato nei 5 anni antecedenti il 2020.

- Il macroaggregato "imposte e tasse a carico dell'ente" di **€.11.100,00** delle spese correnti è relativo all'Irap, imposta di registro, bolli automezzi.

- Il macroaggregato "acquisto di beni e servizi" di **€.337.300,00** è la voce più significativa delle spese correnti pari al **55,51%**. L'imputazione degli impegni avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente per l'acquisto di

materie prime, merci, beni di consumo necessari all'attività ordinaria dell'ente, l'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa e l'utilizzo di beni di terzi. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito⁷ e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo.

Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) sono effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito

- Il macroaggregato **“trasferimenti correnti”** pari a **€.71.000,00** comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dal comune ad altre amministrazioni pubbliche o private.
- Il macroaggregato **“interessi passivi”** pari a **€.0,00** accoglie la voce relativa agli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi riguardano sostanzialmente quelli su mutui
- Il macroaggregato **“rimborsi e poste correttive entrate”** riguarda sostanzialmente somme non dovute quali per esempio sgravi sui tributi, sul codice della strada.
- Il macroaggregato **“altre spese correnti”** comprende:
 - il fondo di riserva
 - il fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
 - il fondo garanzia debiti commerciali

Il fondo di riserva (conto solo finanziario) è stato iscritto nel 2023 nella misura dello **0,49%** del totale delle spese correnti previste nel bilancio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 166 del D.Lgs 267/2000 rientrando all'interno dell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

Il Fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2 quater dell'art. 166 del D.Lgs 267/2000 nella misura minima dello 0,2% delle previsioni di cassa spese finali

Il fondo garanzia debiti commerciali pari a **€.16.900,00** di cui articolo 1, commi 859 e ss., L.145/2018 è correlato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali. L'accontamento è stato previsto in misura del **1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi.

⁷ Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.

Il fondo crediti dubbia esigibilità riguarda l'accantonamento effettuato in fase di previsione per i crediti di dubbia e difficile⁸. L'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ha la specifica finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Il fondo, dunque, deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1. i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
2. i crediti assistiti da fidejussione;
3. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Le categorie di entrate stanziare che hanno dato luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti:

- a) entrate correnti di natura tributaria
- b) entrate extributarie

La percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto all'importo determinato con la media quinquennale è la seguente:

- 2023 una quota pari almeno **100%**

Nel bilancio di previsione la quantificazione dell'accantonamento al fondo è stata effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.⁹

Il comune di MEZZANA RABATTONE si è avvalso della possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

La percentuale pari al complemento a 100 delle medie tra incassi e accertamenti è stata di **2,77%**.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in parte corrente è correlato al fondo svalutazione crediti. Quest'ultimo è movimentato solo nell'ambito delle scritture di assestamento proprie della contabilità economico-patrimoniale. Non vi sono correlazioni con le scritture finanziarie, perché su tali voci non si impegna e non si effettuano pagamenti

⁸ Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

⁹ Il maggior accantonamento al fondo crediti è stato effettuato a causa della diversa metodologia con cui sono state accertate alcune entrate negli ultimi 5 anni.

Titolo 2

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale (Titolo 2) pari a **€.243.232,10** riguardano le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria e alle spese di progettazione previste nel piano della programmazione annuale. La spesa è correlata con le entrate in conto capitale per le quali è individuata la puntuale fonte di finanziamento e/o il piano delle alienazioni patrimoniali.

Gli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili riguardano la riqualificazione del patrimonio comunale

Titolo 3

Spese per incremento delle attività finanziarie

Non sono previste spese per incremento delle attività finanziarie.

Titolo 4

Rimborso prestiti

Le spese per rimborso prestiti (Titolo 4) sono pari a **€.0,00**.

Titolo 5

Chiusura anticipazioni da tesoriere

Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118 del 2011, stabilisce che: "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

Nel bilancio 2023-2025 è previsto uno stanziamento al titolo anticipazioni di cassa di €94.000,00.

Titolo 7

Uscite conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria

Le uscite conto terzi e partite di giro (Titolo 7) sono pari a **€203.000,00**.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;
- b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;
- c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

- 1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2.
- 2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
- 3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- 4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti

negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo si rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

Il bilancio di previsione può essere redatto utilizzando quote di avanzo presunto derivante dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2. -4/2.

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previsti utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.

In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato *open data* presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato dm 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La soluzione del Comune di Mezzana Rabattone è stata quella di inserire nel DUP l'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche senza doverlo obbligatoriamente pubblicare. L'adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell'elenco annuale e la successiva pubblicazione degli stessi, infatti, può avvenire in sede di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre.

In tal modo si garantisce l'adozione della programmazione triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione assicurando in ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal più volte citato decreto ministeriale. La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel

programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale^{10 11}, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce.

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. In tal caso, la spesa di progettazione "esterna", consistente in una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.¹²

Nel caso di progettazione "interna", di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa.¹³

¹⁰ L'art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede l'inserimento obbligatorio, nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, delle opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo art. 23, comma 4, prevede che "E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione".

¹¹ Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l'approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omissi.

¹² In tali ipotesi, si precisa che:

- a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, nonché la stipula e l'esecuzione di contratti riguardanti la progettazione per conto di un'altra amministrazione o ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la progettazione;
- b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente appaltante destinatario dell'opera, può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
- c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall'art. 32, comma 13, del d.lgs. 50 del 2016, a seguito della stipula del contratto riguardante la progettazione da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria¹⁴.

La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.

In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente)¹⁵. La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

38

Per quanto riguarda, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

¹³ Ad esempio, gli stipendi al personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente), mentre l'acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato tra gli "Impianti e Macchinari" (spese di investimento).

¹⁴ In contabilità economico patrimoniale, per la registrazione delle spese di progettazione si rinvia al paragrafo 6.1.2 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale e all'OIC 16. Per la registrazione e la capitalizzazione delle immobilizzazioni in corso in contabilità economico patrimoniale si rinvia all'esempio n. 3 dell'Appendice tecnica del principio applicato della contabilità economico patrimoniale.

¹⁵ Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI
SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

Il Comune di MEZZANA RABATTONE non ha prestato alcuna garanzia.

ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Nel bilancio 2023-2025 non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Costituiscono componenti del Gruppo amministrazione pubblica ai sensi dell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, e dalle aziende (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni¹⁶)
- 2.1 **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti l'amministrazione capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di

¹⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante¹⁷. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione¹⁸.

2.2 **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione¹⁹.

3.1 **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, le società nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante²⁰. I contratti di servizio pubblico e di

¹⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁸ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

²⁰ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.²¹

3.2 **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019²², con riferimento all'esercizio 2018²³ la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Nel corso del **2022** il Gruppo di amministrazione pubblica conferma le stesse quote di partecipazione degli esercizi precedenti.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	Percentuale di partecipazione
ASM PAVIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI	0,01115

²¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

²² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

²³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda, così come stabilisce il principio contabile 4/1 al punto 9.11.3, che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.²⁴

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*
- f) *le accensioni di prestiti;*
- g) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

44

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) *gli eventi calamitosi,*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *gli investimenti diretti,*
- f) *i contributi agli investimenti.*

²⁴ E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Il Fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertato il credito.

Ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o di investimento, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Il fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni "legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria" (sentenza n. 247/2017 della Corte Costituzionale), per questa ragione in sede di previsione è necessario verificare la corretta definizione del fondo pluriennale vincolato in relazione agli effetti che lo stesso produce sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione²⁵.

Le nuove disposizioni armonizzate, nel rispetto delle indicazioni normative del codice dei contratti, riguardanti in particolare la nuova regolamentazione dei livelli di progettazione e la rilevanza delle spese concernenti il livello minimo richiesto ai fini dell'inserimento di un'opera nel programma triennale dei lavori pubblici, ampliano la facoltà di conservare nel fondo pluriennale vincolato anche le spese concernenti il livello minimo di progettazione (esterna), di importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 (euro 40.000,00), a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

Per procedura formalmente attivata si intende:

- la **pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara**;
- la **pubblicazione di un avviso di pre-informazione**, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75;
- la **trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione**, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 63 del D.lgs. 50/2016.

²⁵ Il fondo pluriennale vincolato consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

- a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;
- b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultra-annuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali. (Si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il FPV si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

La nuova disciplina introdotta alla gestione del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese in conto capitale di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, sostituisce integralmente le precedenti disposizioni di cui al punto 5.4 del principio contabile, e consente, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'opera stanziata in bilancio nel corso di tutta la fase progettuale, di prolungare i tempi di conservazione del fondo medesimo in assenza dell'obbligazione giuridica derivante dal contratto riguardante l'esecuzione dell'opera.

Affinché le risorse accantonate al fondo pluriennale vincolato alla fine dell'esercizio possano continuare ad essere conservate nel FPV è necessario che siano verificate le seguenti prime due condizioni (lett. a e b) e una delle successive (di cui ai punti c, d, ed e):

- a. le entrate che costituiscono la copertura finanziaria delle spese di investimento debbono essere interamente accertate (1° condizione);
- b. l'intervento cui il fondo si riferisce deve essere inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (2° condizione). Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro.

46

Solo laddove sussistano entrambe le condizioni, è richiesto all'ente il rispetto di una terza condizione (alternativa) tra le seguenti:

- c. che le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, siano state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per:
 - l'acquisizione di terreni;
 - espropri e occupazioni di urgenza;
 - per la bonifica aree;
 - per l'abbattimento delle strutture preesistenti;
 - per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere;
 - per l'allacciamento ai pubblici servizi;
 - analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d. che, in assenza di uno degli impegni di cui alla condizione precedente, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale spesa deve essere ridotto di pari importo.

La prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardante la realizzazione dell'opera costituisce condizione necessaria affinché l'ente possa mantenere le risorse in FPV negli esercizi successivi all'aggiudicazione. In buona sostanza, l'ente deve manifestare in ogni momento, attraverso atti concreti, la volontà di realizzare l'opera.

Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel FPV continuano ad essere conservate:

- I. nel corso dell'esercizio in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nel rispetto dei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- II. nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;
- III. nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
- IV. nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo è aggiudicata, ecc.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa, secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il FPV si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il FPV deve essere ridotto di pari importo.

- e. terza ed ultima condizione aggiuntiva riguarda la circostanza che, entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei lavori, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure ivi previste, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il FPV si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Analisi delle previsioni di cassa.

Il bilancio di previsione finanziario **2023-2025** comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni di cassa delle entrate non possono superare per ciascun capitolo la somma degli stanziamenti pari a: residui attivi + competenza – fondo crediti dubbia esigibilità. Le previsioni di cassa delle spese non possono superare per ciascun capitolo la somma degli stanziamenti pari a: residui passivi + competenza – fondo pluriennale vincolato.

Conclusione

Il Covid-19 è stata un'emergenza senza precedenti, alla quale è seguito forte aumento dei prezzi di luce e gas.

I Comuni si trovano di fronte a nuove priorità: la salvaguardia dei bilanci, la tutela dei servizi fondamentali e gli aiuti alle categorie sociali ed economiche più colpite dall'emergenza sanitaria e da un'inflazione elevata. Parallelamente, le risorse a disposizione (tra cui le entrate tributarie riscosse dai Comuni) per svolgere tali funzioni hanno subito una drastica riduzione.

Tuttavia, per l'ente rimangono prioritari due fondamentali obiettivi: erogare i servizi necessari a sostenere i bisogni della cittadinanza nel mutato contesto dovuto all'instabilità e mettere in sicurezza il bilancio

Nel frattempo sono entrate in vigore diverse novità in materia di amministrazione degli enti locali, quali i nuovi vincoli in materia di spesa per il personale, la riforma della riscossione, la riformulazione di nuovi schemi contabili, che proprio dal 2020 cominciavano a produrre gli effetti delle relative disposizioni. Si fa riferimento, in particolare, alle nuove regole sugli equilibri di bilancio in attuazione del quale, con il D.M. 1° agosto 2019, sono stati individuati i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo. Ciò suggerisce, anche nella prospettiva della continuità degli esercizi, una verifica della coerenza con il *trend* storico, onde evitare possibili sovrastime nello scorrimento della programmazione triennale.

Alla luce delle suddette considerazioni il **Comune di MEZZANA RABATTONE** ha l'obiettivo, approvando il **bilancio preventivo dell'esercizio 2023-2025**, di rispettare l'equilibrio di bilancio e il calcolo del "margine di struttura", che deve essere maggiore di **zero**. Il "margine di struttura" è pari alla differenza tra entrate correnti ricorrenti, meno, le spese di parte correnti permanenti e deve coprire in modo prioritario le nuove spese pluriennali. Questo presuppone una stima attendibile delle quantificazioni e la coerenza dei presupposti economici e giuridici (Corte Costituzionale, sentenza n.227/2019), nonché la necessaria contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli delle previsioni di entrata finalizzata alla copertura finanziaria delle spese.

Il Bilancio di previsione **2023-2025**, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità per il 2023, potrà contare su:

- il fondo per il caro bollette (fondo per garantire la continuità dei servizi erogati), da destinare per 350 milioni di euro a favore dei Comuni. Le risorse verranno ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Mef e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati Siope;
- il contributo riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (Tasi) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220/2021 (il contributo si aggiunge a quello già previsto dall'articolo 1, commi 892-895, della legge 145/2018, per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033);
- l'esenzione Imu su immobili occupati e, di conseguenza, i comuni sono ristorati delle minori entrate con un fondo di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

Per quanto riguarda la parte della spesa:

- per il solo anno 2023, è da prevedere l'emolumento accessorio una tantum da corrispondere al personale per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Per i Comuni tali oneri sono totalmente a carico del loro bilancio.

Occorrerà, invece, attendere il riparto per poter iscrivere nel bilancio 2023 i contributi per l'acquisto di alimentari di prima necessità, per i quali è previsto un fondo di 500 milioni di euro. Da definire anche l'impatto sui singoli enti dei contributi di minore entità, quali quello per il potenziamento di sicurezza urbana, per il finanziamento aggiuntivo della progettazione e assistenza tecnica specialistica, per i piccoli comuni a vocazione turistica e per le periferie inclusive.

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, infine, in deroga all'articolo 222 del Tuel, è stato esteso, per il periodo dal 2023 al 2025, l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti.